

# ASSOCIAZIONE "NAIRI" ONLUS

## STATUTO

\*

### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "NAIRI – Onlus", operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha la propria sede legale in Padova, Via San Pietro n. 42. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **ART. 2 (Principi e finalità)**

L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica, aconfessionale ed ispirata ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità della gestione, in virtù dei quali è consentita l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha come finalità la diffusione di culture e di pratiche per lo sviluppo socio – economico, civile e culturale delle popolazioni del Sud del mondo, nonché delle fasce più svantaggiate delle popolazioni del Nord.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e a tal fine promuove:

- a) la beneficenza e lo sviluppo umano, sociale, economico, culturale e tecnologico delle classi meno abbienti in Italia e, all'estero, nei paesi del Sud del mondo;
- b) lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo nei settori dell'agricoltura, dell' economia locale, della sostenibilità ambientale e dell'educazione in partenariato con le diverse realtà dei paesi beneficiari;
- c) l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace ed ai diritti umani, all'intercultura tramite attività di formazione a tutti i livelli (istruzione primaria e secondaria, università, ambiti professionali, ecc.);
- d) l'informazione e la ricerca sui temi dello sviluppo, dei rapporti Nord-Sud e Sud- Sud, della sostenibilità ambientale e degli stili di vita sostenibili (consumo responsabile; economia solidale; commercio equo e solidale; finanza etica; turismo responsabile);
- e) l'accoglienza e l'integrazione sociale degli immigrati attivando processi di co-sviluppo stimolando una maggiore conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni dei paesi di provenienza, promuovendo il recupero della storia dell'immigrazione italiana, e veneta in particolare;
- f) l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali sulle tematiche dello sviluppo per il finanziamento dei progetti;
- g) la creazione di reti e collaborazioni tra le realtà del territorio italiano, in particolare del Veneto, e quelle dei paesi beneficiari dei progetti;

- h) la raccolta di fondi per il perseguimento degli obiettivi statuari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc..
- i) qualsiasi altra attività opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché aderire (con delibera del Consiglio Direttivo) a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie.

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

### **ART. 3 (Soci)**

Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il quale le può accogliere o respingere, in quest'ultimo caso motivandone la decisione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità dichiarando di accettare le norme dello statuto ed impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste 3 categorie di soci:

**ordinari:** versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

**volontari:** versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;

**sostenitori:** coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità personali.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

### **ART. 5 (Recesso, decadenza ed esclusione del socio)**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione e/o che sia causa di disordini e dissidi tra gli altri soci può essere escluso dall'Associazione con delibera del Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione è comunicata all'escluso mediante lettera raccomandata A.R.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

## **ART. 6 (Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

## **ART. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci entro i primi quattro mesi dell'anno solare successivo o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano per:

- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Inoltre compiti dell'Assemblea sono:

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare su modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 8**  
**(Validità delle Assemblee)**

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi eventualmente anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' possibile prevedere una maggioranza differente purché qualificata.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea stessa appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 9**  
**(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Le assemblee del Consiglio direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo assume le proprie decisioni con deliberazioni prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alle adunanze.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, nonché il rendiconto annuale.

**ART. 10**  
**(Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori; convoca il Consiglio direttivo e può convocare l'Assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**ART. 11**  
**(Patrimonio sociale e risorse economiche)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **ART. 12** **(Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima della data stabilita per l'adunanza e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro i primi 120 giorni dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ART. 13** **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto ad associazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall'Associazione o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 14** **(Disposizioni generali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

**Padova lì 22 ottobre 2010**

**Il Presidente**

**Il Segretario**